



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' DEL
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI – CIG: 7479315DFA**

Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2023

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 8.5.2018

<u>TITOLO I – AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE</u>	3
<u>Art. 1 - Oggetto e durata della concessione</u>	3
<u>Art. 2 - Norme regolatrici della concessione</u>	3
<u>Art. 3 - Valore della concessione e corrispettivo</u>	4
<u>Art. 4 – Procedura di affidamento della concessione</u>	5
<u>Art. 5 – Contratto</u>	5
<u>Art. 6 – Cauzione e assicurazione</u>	6
<u>TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</u>	6
<u>Art. 7 – Disposizioni generali</u>	6
<u>Art. 8 – Banca dati</u>	7
<u>Art. 9 – Domicilio, ufficio, servizi web</u>	8
<u>Art. 10 - Personale</u>	9
<u>Art. 11 – Trasparenza e controllo</u>	10
<u>Art. 12 – Contrasto all’evasione e all’elusione</u>	11
<u>Art. 13 – Modalità di svolgimento del servizio</u>	12
<u>Art. 14 - Affidamento e manutenzione degli impianti per pubbliche affissioni</u>	13
<u>Art. 15 - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni</u>	14
<u>Art. 16 - Versamento al Comune dei tributi</u>	14
<u>Art. 17 - Contabilità, stampati e bollettari</u>	15
<u>Art. 18 - Decadenza della concessione</u>	15
<u>Art. 19 - Penali</u>	17
<u>Art. 20 - Termine del rapporto</u>	17
<u>Art. 21 - Controversie</u>	18
<u>Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali</u>	18
<u>Appendice 1 al Capitolato</u>	21

TITOLO I – AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto e durata della concessione

1. La concessione ha per oggetto:
 - a) la completa gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni sul territorio comunale.
2. La concessione ha durata di anni cinque naturali, successivi e continui, decorrenti dal 1° luglio 2018 (o comunque dalla stipula del contratto, se in data successiva) al 30.06.2023; oltre ad eventuale proroga tecnica per mesi sei, ai sensi dell'art. 106 co. 11° D.Lvo 50/2016. Alla scadenza di detto periodo il contratto si intende risolto di diritto senza bisogno di alcuna disdetta dall'una o dall'altra parte.
- 3) E' escluso qualsiasi rinnovo tacito o automatico della concessione.
- 4) Qualora il Comune, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, intenda prorogare la concessione per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, comunque non superiore a sei mesi, il concessionario è tenuto ad accettare detta protrazione alle medesime condizioni contrattuali. La comunicazione è inviata dal Comune con PEC almeno quindici giorni prima della scadenza della concessione (art 106 co. 11° D.Lvo 50/2016)

Art. 2 - Norme regolatrici della concessione

1. La gestione della concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tributi e, in particolare, dalle seguenti:
 - a) decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, in materia di gestione contabile dei servizi in concessione;
 - b) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53, in materia di esternalizzazione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate;
 - c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - d) decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, in materia di formazione, tenuta e regolamentazione dell'Albo dei soggetti autorizzati a svolgere

- attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- e) legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- f) deliberazione di Giunta del Comune n. 10 del 05.02.2000, per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, i cui importi sono confermati dalle successive deliberazioni di Giunta, di cui l'ultima n° 9 del 17.1.2018.

Art. 3 - Valore della concessione e corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016, il valore presunto della concessione, è stimato in € **163.979,25** (centosessantatremilanovecentosettantanove/25) al netto dell'IVA, calcolato secondo l'incasso totale delle imposte sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per i 5 anni di durata della concessione, oltre i sei mesi di proroga prevista. Su tale importo sarà calcolato l'aggio massimo che si può offrire in sede di gara, pari al 35% sugli introiti complessivi annui, considerata la maggiorazione di cui al comma 2.
2. Sugli introiti derivanti da emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia relativa a mezzi pubblicitari od affissionali, con relativo effettivo recupero di imposta o diritto elusi o evasi, **l'aggio corrisposto è pari al 40%**, oltre ad IVA di legge ed al netto dei rimborsi.
3. Il corrispettivo del servizio è determinato esclusivamente dall'aggio contrattuale, e nessun altro importo a nessun titolo è dovuto al concessionario.
4. Tutte le spese di qualsiasi natura connesse all'organizzazione ed allo svolgimento del servizio, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle di contratto, sono ad esclusivo carico del concessionario.
5. Il concessionario del servizio garantisce in ogni caso al Comune di Torgiano un introito minimo a base di gara, di seguito denominato "minimo garantito", determinato sulla base delle attuali tariffe, pari ad € 20.000,00 per ciascuno dei cinque anni di concessione, al netto dell'aggio e della relativa IVA; nell'ipotesi in cui gli introiti non raggiungano il minimo garantito il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio offerto ed il minimo garantito convenuti in sede di gara devono essere adeguati in misura proporzionale al maggiore o al minore introito derivanti dalle predette modifiche legislative o regolamentari, al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

7. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. Si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI

Art. 4 – Procedura di affidamento della concessione

1. L'affidamento della concessione di cui all'articolo 1 è disposto attraverso procedura aperta alla quale possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'appendice 1 al presente capitolato.
2. L'offerta deve contenere, pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione di aver preso piena ed integrale visione del presente capitolato e di avere effettuato il sopralluogo degli impianti di pubblicità e pubbliche affissioni oggetto del servizio il cui elenco è disponibile presso il Comune di Torgiano, Area Vigilanza - Ufficio Commercio.
3. L'aggiudicazione avviene a favore del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Torgiano ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, valutata in base ai criteri di cui all'appendice 1 del presente capitolato.
4. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se giudicata congrua e conveniente, mentre in assenza di offerte congrue e convenienti nessuna aggiudicazione viene disposta.
5. La valutazione delle offerte e l'attribuzione ad esse dei punteggi indicati nell'appendice 1 è effettuata dalla Commissione, nominata dalla Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016, composta da soggetti qualificati appartenenti al Comune di Torgiano o esterni in caso di carenza.

Art. 5 – Contratto

1. L'assegnazione del servizio da parte del Comune di Torgiano avviene mediante stipulazione con il soggetto aggiudicatario di contratto di concessione in forma pubblica amministrativa.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario implica presa in carico dei servizi nella loro totalità, dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni di legge o regolamento e delle disposizioni comunali che disciplinano la materia nonché integrale ed incondizionata accettazione del presente capitolato in ogni sua parte, nessuna esclusa.

3. Ai sensi dell'articolo 174 del d.lgs. 50/2016 è vietata la cessione della concessione, o il subappalto della medesima, fatta eccezione per le attività di materiale affissione dei manifesti, stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici, copertura o rimozione della pubblicità o affissioni abusive.
4. Il contratto è sottoscritto tra il Responsabile dell'Area Vigilanza e Protezione Civile – in rappresentanza dell'Ente – ed il Concessionario, nel giorno ed orario concordati e formalmente indicati dal Comune al concessionario mediante PEC.
5. Nel contratto le parti danno conto dell'avvenuta costituzione della cauzione a norma dell'articolo 6.
6. In caso di necessità ed urgenza, valutate dal Comune, questo si riserva il diritto di richiedere mediante PEC all'[aggiudicatario della gara](#), che non può rifiutare, di dare avvio anticipatamente, in tutto o in parte, al servizio nelle more di stipulazione del contratto di [concessione](#), indicando le modalità ed alle condizioni indicate nell'offerta, previa in ogni caso costituzione della cauzione.

Art. 6 – Cauzione e assicurazione

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi connessi al servizio e, in particolare, del regolare versamento delle somme riscosse o comunque a qualsiasi titolo dovute al Comune, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto o dell'avvio anticipato della sua esecuzione, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione può essere costituita in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero con fidejussione bancaria o polizza fideiussoria che preveda la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune.
3. Nel caso in cui, in corso del rapporto, la cauzione sia stata in tutto o in parte incamerata dal Comune, il concessionario è tenuto al suo integrale reintegro nel suo valore iniziale nel termine di venti giorni dall'apposito invito del Comune. In caso di mancato reintegro, il Comune, previa messa in mora del concessionario, ha facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.
4. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione prestata risulti insufficiente al risarcimento del danno subito.
5. La durata della garanzia fideiussoria deve essere pari a quella della concessione.
6. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto a stipulare con primaria compagnia una polizza assicurativa di responsabilità civile, anche cumulativa con altre gestioni, con un massimale assicurato non inferiore a un milione di euro.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 – Disposizioni generali

1. Con la sottoscrizione del contratto e la conseguente assunzione del servizio il concessionario subentra, ad ogni effetto, in tutti i diritti ed obblighi, potestà e pubbliche funzioni, relativi alle procedure assegnate di accertamento e riscossione dei tributi, comprese quelle di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile. In particolare il concessionario è esclusivo responsabile verso il Comune o terzi per danni a persone e cose causati nell'esercizio del servizio, o per omissioni, ritardi, disfunzioni o irregolarità nel suo svolgimento.
2. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto di cui all'articolo 5, il concessionario nomina con apposita procura un proprio rappresentante, comunicato formalmente al Comune nel medesimo termine, che assume la responsabilità della direzione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi oggetto di concessione nonché del servizio delle pubbliche affissioni.
3. La gestione del servizio deve avvenire con professionalità, competenza, correttezza, trasparenza e solerzia, essere conforme al presente capitolato d'oneri ed avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nonché di tutte le loro eventuali successive modificazioni o integrazioni.
4. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio.
5. Il concessionario non può sospendere o abbandonare, per nessuna ragione, i servizi oggetto della concessione che costituiscono, ad ogni effetto, servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza.
6. In caso di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio, anche se dovuti a cause di forza maggiore, motivi tecnici o cause non imputabili al concessionario, il concessionario deve darne immediata notizia al Comune via PEC entro quarantotto ore; in tale evenienza il Comune ha facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino alla sua riassunzione da parte del concessionario a carico del quale restano le eventuali responsabilità e, in ogni caso, i costi della temporanea sostituzione.
7. La riscossione dei tributi deve avvenire applicando integralmente le tariffe stabilite dal Comune senza possibilità di ridurle o esentare da esse, rateizzare i pagamenti o agevolare in qualsiasi modo il contribuente se non nei casi previsti dalle normative vigenti, dagli atti emanati dal Comune o nei casi espressamente autorizzati in forma scritta dal Responsabile dell'Area Vigilanza e Protezione Civile.

Art. 8 – Banca dati

1. Per lo svolgimento del servizio il Comune consegna in uso al concessionario la banca dati relativa agli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, così come si trova in suo possesso al momento della stipulazione del contratto.
2. Il concessionario è tenuto ad implementare e correggere la banca dati sulla base dell'attività svolta e, in particolare, dei controlli e degli accertamenti operati ed a dotarla di tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio affidato in concessione.
3. La banca dati deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'agevole estrazione di dati statistici. La banca dati deve essere in formato Microsoft excel e deve essere dal Comune non solo consultabile via internet ma anche scaricabile, copiabile e salvabile sulla propria strumentazione informatica.
4. Il concessionario, anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.L. 78/2010, fornisce al Comune le abilitazioni necessarie che consentano in ogni momento il completo ed illimitato accesso in via telematica alla banca dati da parte dei funzionari comunali.
5. La banca dati, anche implementata o rettificata dal concessionario, è e resta di esclusiva proprietà del Comune. E' fatto tassativo divieto al concessionario di divulgarne il contenuto a terzi, cederla a terzi in tutto o in parte o di utilizzarla per fini diversi dalla concessione ricevuta.

Art. 9 – Domicilio, ufficio, servizi web

1. Per tutta la durata della concessione, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni di qualsiasi tipo.
2. Il concessionario è tenuto ad allestire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, e a mantenere a proprie spese per tutta la durata dello stesso, in idonea ubicazione concordata con il Comune, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato delle necessarie risorse umane e strumentazioni. In particolare l'ufficio deve essere dotato di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata e collegamenti telematici che consentano l'accesso del Comune alle banche dati del concessionario e l'accesso di quest'ultimo a quelle comunali necessarie allo svolgimento del servizio.
3. L'ufficio, individuato da apposita targa, deve garantire l'apertura al pubblico per almeno quattro ore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, salvo **quanto previsto al successivo**

comma 6, e presso di esso debbono essere accessibili al pubblico tutte le informazioni di cui al comma 5, lettere a) e b).

4. Il concessionario deve mettere a disposizione dell'utenza un recapito telefonico che consenta in orario di apertura dell'ufficio, oltre all'ascolto di messaggi preregistrati, anche il colloquio diretto con l'operatore, nonché un indirizzo mail cui indirizzare richieste, quesiti, istanze, reclami e comunicazioni, cui il Concessionario è tenuto a dare risposta entro tempi ragionevoli.
5. I servizi web offerti dal concessionario debbono essere di facile comprensione ed utilizzazione e consentire all'utenza, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, anche facendo uso di password ove necessario, una o più delle seguenti operazioni via internet:
 - a) di conoscere i recapiti mail e telefonici del concessionario, le tariffe, le agevolazioni, le maggiorazioni comprese quelle per affissioni d'urgenza, e più in generale la regolamentazione comunale del settore della pubblicità e delle pubbliche affissioni;
 - b) di conoscere le principali informazioni di cui alla lettera a) in lingua inglese, a favore dell'utenza, anche potenziale, straniera;
 - c) di inoltrare al concessionario richieste, quesiti, istanze, reclami e comunicazioni on line, cui il medesimo dà risposta entro tempi ragionevoli;
 - d) di conoscere la propria posizione nei confronti degli impianti pubblicitari di cui è titolare e di effettuare i relativi pagamenti on line;
 - e) di prendere liberamente e senza alcun costo visione dell'elenco generale degli impianti pubblicitari censiti nel Comune, suddivisi per tipologia, messaggio pubblicitario e ubicazione, senza nessun'altra ulteriore informazione; l'elenco è aggiornato periodicamente dal concessionario;
 - f) di segnalare la presenza sul territorio comunale di impianti pubblicitari non presenti nell'elenco di cui al punto e) e, pertanto, probabilmente abusivi;
 - g) di compilare un questionario sulla soddisfazione del servizio, nel rispetto della privacy.
6. In caso di corretto funzionamento dei servizi web di cui al comma 5 e di effettivo loro utilizzo da parte dell'utenza il concessionario ha diritto a concordare con il Comune la riduzione dei giorni ed orari di apertura al pubblico dell'ufficio, fino ad un minimo di un giorno a settimana.

Art. 10 - Personale

1. Il concessionario è tenuto a far rispettare al personale dipendente, o al soggetto cui ha conferito subappalto nei casi ammessi di cui all'articolo 5 comma 3, le normative vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, comprese le disposizioni comunali.
2. Il personale addetto all'attività oggetto della concessione è alle dipendenze esclusive ed agisce sotto la diretta e piena responsabilità del concessionario; il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati e nessun diritto o rivalsa può essere fatto valere nei suoi confronti.
3. Le spese del personale, comprese quelle per oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario.
4. Il concessionario, relativamente agli addetti al servizio oggetto di concessione, è tenuto a:
 - a) rispettare le norme vigenti o in futuro emanate, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro;
 - b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro nonché le norme in materia di contribuzioni e assicurazioni sociali;
5. Il concessionario, entro quindici giorni dal perfezionamento dei rapporti di lavoro o di collaborazione, fornisce l'elenco nominativo delle persone chiamate a svolgere il servizio.
- 6) Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune; il personale che ha rapporti con l'utenza deve esibire un cartellino di riconoscimento con fotografia e indicazione del cognome, nome e qualifica ricoperta, nonché nominativo e logo del concessionario.
- 7) Il Responsabile dell'Area Vigilanza, in presenza di gravi motivi, può chiedere al concessionario l'allontanamento dal servizio di dipendenti o incaricati, nonché la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato od autonomo degli interessati, relativamente al servizio prestato nel Comune.

Art. 11 – Trasparenza e controllo

1. Il concessionario è tenuto ad operare con la massima trasparenza nei confronti del Comune e dell'utenza.

2. Il Comune ha facoltà di accedere in ogni momento, senza dilazione o limite alcuno, alla banca dati degli impianti pubblicitari detenuta dal concessionario, alla contabilità relativa ai servizi in concessione e, più in generale, ad ogni documentazione concernente lo svolgimento del servizio dato in concessione.
3. Il Comune, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di:
 - a) accedere in ogni momento, anche senza preavviso, agli uffici **allestiti dal concessionario nel Comune**, di cui all'articolo 9, per svolgere verifiche ed ispezioni sulla regolarità del servizio e prendere visione o fare copia degli atti e documenti ad esso relativi;
 - b) richiedere al concessionario tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti il servizio in concessione, compresa la documentazione relativa al personale ed ai versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali effettuati per singoli dipendenti o collaboratori;
 - c) controllare in qualunque momento bollettari, registri, schedari ed altri supporti usati anche informatici utilizzati dal concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento e riscossione.
4. Qualunque irregolarità emergente in sede di controllo, anche relativa a situazioni contabili arretrate, può essere addebitata al concessionario in qualsiasi momento durante il corso della concessione ed anche successivamente alla sua conclusione nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Il concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge n. 136/2010, in particolare, in materia di conti correnti dedicati e modalità di effettuazione di movimenti finanziari.
6. Il concessionario deve svolgere il servizio nel pieno rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Art. 12 – Contrasto all'evasione e all'elusione

1. Il concessionario, secondo i principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa di cui al d.l. 203/2005 convertito dalla legge 248/2005, è tenuto ad organizzare la propria attività in modo da dare particolare rilevanza al contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi dati in concessione, operando con particolare fermezza di fronte alle irregolarità più gravi o protratte nel tempo nel rispetto, in ogni caso, delle norme di legge vigenti in materia.
2. La maggiorazione dell'aggio, di cui all'articolo 3 comma 2, spetta al concessionario anche qualora l'evasione o l'elusione sia frutto di segnalazione del Comune stesso o di cittadini ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera f), nel rispetto delle normative in materia di privacy. La maggiorazione dell'aggio, limitatamente a quello specifico accertamento, cessa una volta ricondotta a regolarità la posizione del contribuente.

3. Il concessionario si impegna a controllare il territorio con regolarità al fine di verificare l'esistenza di forme di evasione ed elusione.
4. Il Concessionario deve provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, immediatamente appena ne viene a conoscenza, così come previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 507/93, provvedendo anche, su richiesta formale del Comune, a propria cura e spese, alla loro rimozione e ricovero nel luogo indicato dall'ufficio richiedente. Il concessionario ha facoltà procedere di recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.
5. La relazione annuale che il concessionario rimette al Comune deve contenere una specifica sezione dedicata alla lotta all'evasione e all'elusione dei tributi.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il concessionario deve curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni svolgendo ogni attività istruttoria, predisponendo ed adottando tutti gli atti amministrativi attinenti all'accertamento e alla riscossione ed in particolare:
 - a) spedire, **anche solo via PEC a chi ne è in possesso**, con congruo anticipo sulla scadenza, a tutti i contribuenti soggetti all'imposta un avviso di pagamento con l'indicazione dettagliata degli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, nonché le modalità di pagamento e le altre informazioni richieste dalla legge 2012/2000. All'avviso deve essere allegato bollettino di pagamento compilato in ogni sua parte;
 - b) verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzatori con quelli esposti nei messaggi pubblicitari;
 - c) richiedere, ove necessario, presso i competenti uffici comunali, tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari per l'accertamento e la riscossione dell'imposta;
 - d) ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari e, in generale, ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio;
 - e) quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal comune e provvedere alla loro riscossione

- f) verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nei termini e con le modalità prescritte;
- g) accertare i casi di evasione ed elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento ed attendere alla relativa riscossione;
- h) controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- i) provvedere, anche su richiesta del comune, all'immediata copertura della pubblicità abusiva effettuata da soggetti non autorizzati, provvedendo a propria cura e spese al recupero del tributo evaso;
- f) gestire ogni eventuale contenzioso dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, costituendosi direttamente in giudizio per mezzo del proprio rappresentante legale.

Art. 14 - Affidamento e manutenzione degli impianti per pubbliche affissioni

1. Il Comune di Torgiano, con la stipula del contratto, affida in consegna al concessionario tutti gli impianti per le pubbliche affissioni, consegnandogli apposito elenco contenente ubicazione, dimensioni, caratteristiche e destinazione d'uso degli stessi.
2. Per tutta la durata della concessione, il concessionario è responsabile degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al comma precedente e provvede, a propria cura e spese ed uniformandosi alle direttive dell'Ufficio Tecnico comunale:
 - a) alla manutenzione ordinaria necessaria a garantire decoro e piena sicurezza di ciascun impianto;
 - b) alla sostituzione degli impianti in caso di grave deterioramento, con nuovi impianti idonei che divengono ad ogni effetto di proprietà del Comune.
3. Il Comune di Torgiano può richiedere al concessionario l'installazione di ulteriori nuovi impianti da collocarsi nei punti stabiliti dal Comune dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni.
4. Il concessionario è responsabile della installazione, manutenzione, cura e sorveglianza degli impianti ed il Comune è, quindi, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. Il concessionario è tenuto ad adottare tutte le norme di sicurezza in ordine agli impianti di pubbliche affissioni, sia nella fase di installazione o di eventuale rimozione sia in occasione della loro manutenzione.

6. Per gli eventuali danni causati dagli impianti per le pubbliche affissioni opera la polizza assicurativa di cui all'articolo 6.

Art. 15 - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni

1. Le richieste di pubblica affissione dei manifesti sono presentate direttamente dall'interessato al concessionario.
2. Il concessionario deve provvedere alla effettuazione delle affissioni, negli spazi ad esse destinati, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 507/93.
3. E' obbligo del concessionario di provvedere anche alle affissioni esenti dal diritto su di esse di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 507/93, di cui al regolamento comunale n° 61 del 27.10.1998
4. Le affissioni debbono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Tutte le affissioni debbono essere annotate nell'apposito registro cronologico riportante i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa e deve provvedere alla copertura dei manifesti scaduti, entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti e con fogli di carta.
6. Ogni manifesto, prima di essere affisso, deve essere munito di timbro a calendario indicante la data di scadenza dell'affissione.
7. Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario.
8. I servizi di affissione d'urgenza sono prestati su espressa richiesta del committente e previa informazione delle relative maggiorazioni che, come previsto dall'art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/93, sono trattenute interamente dal concessionario a fronte dei maggiori costi sostenuti.

Art. 16 - Versamento al Comune dei tributi

1. Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni **deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune di Torgiano secondo quanto previsto dall'art. Art. 2 bis ("In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore")**.

2. Il **Comune di Torgiano**, al termine di ciascun trimestre di gestione ed entro il ventesimo giorno del mese successivo, versa sul conto corrente del **Concessionario** gli importi dovuti, pari all'aggio contrattuale pattuito sui tributi riscossi, comprensivo di IVA ed eventuali diritti di urgenza spettanti al concessionario ai sensi dell'articolo 15, comma 8 e contestualmente presente il rendiconto di cui all'articolo 17 comma 3.

Art. 17 - Contabilità, stampati e bollettari

1. Il concessionario è tenuto a predisporre tutti gli stampati occorrenti per la corretta gestione dell'imposta e dei diritti dotandosi a propria cura e spese di registri, elenchi, bollettini, bollettari, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario allo scopo.
2. Gli stampati usati ai fini dell'esazione debbono essere preventivamente bollati, vidimati ed assunti in carico su apposito registro.
3. I rendiconti della gestione dei servizi in concessione sono chiusi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno ed inviati al Comune entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura, mediante trasmissione via P.E.C. del riepilogo dettagliato delle riscossioni, degli estremi delle bollettazioni effettuate.
4. Il concessionario è tenuto altresì a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto annuale del servizio.
5. Per ogni altra documentazione, per gli adempimenti posti a carico del concessionario e per la gestione contabile si applicano le disposizioni previste dal d.m. 26.04.1994 e le altre disposizioni in materia.

Art. 18 - Decadenza della concessione

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del d.m. 11 settembre 2000, n. 289 e con gli effetti di cui all'articolo 14 del medesimo, il gestore dei servizi incorre nella decadenza della concessione, a seguito di pronuncia del competente organo, nei seguenti casi:
 - a) cancellazione dall'albo di cui al decreto 289/2000;
 - b) mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - c) inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente capitolato d'onori;
 - d) non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'articolo 6;

e) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La risoluzione del contratto di gestione è pronunciata inoltre nei seguenti casi:

- a) fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- b) gravi e reiterate inadempienze, con dolo o colpa, agli obblighi previsti nel presente capitolato o nel contratto di cui all'articolo 5;
- c) sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e dei regolamenti o deliberazioni comunali;
- e) inosservanza degli obblighi in materia di trasparenza e controllo di cui all'articolo 11 o comunque opposizione o ostruzionismo all'esercizio delle facoltà di controllo da parte del Comune;
- f) violazione del divieto di sub concessione;
- g) mancato reintegro della cauzione quando previsto;
- h) altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

2. Al verificarsi di uno o altra delle cause di decadenza previste ai commi 1 e 2, il Responsabile dell'Area Vigilanza, ne fa contestazione al concessionario per mezzo di raccomandata A/R o di PEC, assegnandogli un termine, per le controdeduzioni, di quindici giorni dal ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni o qualora esse non siano ritenute valide, il Responsabile suddetto dichiara la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto di cui all'articolo 5.

3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

4. La decadenza della concessione comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni. Il concessionario non può vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.

5. Al verificarsi della decadenza incombono sul concessionario gli obblighi di consegna di cui all'articolo 20.

6. Il Comune ha facoltà di avvalersi dell'organizzazione del Concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso fino a che non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze di servizio.
7. E' facoltà del Comune di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, seguendo l'ordine della graduatoria, per assegnare ad essi la concessione del servizio fino al termine finale della concessione di cui all'articolo 1.

Art. 19 - Penali

1. Qualora rilevi inadempienze o irregolarità agli obblighi del concessionario il Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale competente applica una penalità, in relazione al fatto commesso, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 400,00, fatta salva la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 18.
2. L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione dell'inadempienza, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla quale il concessionario può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
3. Qualora il concessionario non provveda direttamente al pagamento della penale nei termini e modalità indicati dal Comune il delle somme dovute a titolo di penale è operato sulla cauzione che il concessionario deve reintegrare entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, pena la decadenza dalla concessione.
4. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni, nonché la possibilità di pronunciare la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti

Art. 20 - Termine del rapporto

1. Alla scadenza o alla decadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a:
 - a) riconsegnare al Comune tutti gli impianti per le pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione, compresi quelli installati in sostituzione di impianti ammalorati che, al pari degli altri restano di proprietà del Comune;
 - b) consegnare al Comune tutta la documentazione della gestione contabile della concessione e la banca dati di cui all'articolo 8;
 - c) restituire al Comune gli stampati usati ai fini dell'esazione, preventivamente bollati, vidimati ed assunti in carico su apposito registro;

- d) cessare l'emissione di atti o la riscossione di tributi oggetto della concessione, ad eccezione dei procedimenti già avviati che il concessionario deve portare a conclusione e dei quali deve dare rendiconto;
 - e) facilitare il passaggio della gestione al nuovo concessionario, in modo che questo avvenga con la massima celerità e senza interruzioni o altro pregiudizio allo svolgimento del servizio;
- 2. E' facoltà del Comune, in caso di ingiustificata inerzia del concessionario, provvedere all'acquisizione diretta di materiali e documentazione che il concessionario ha l'obbligo di rimettere, anche con accesso agli uffici allestiti dal concessionario nel Comune, redigendo apposito verbale in contraddittorio con esso.
 - 3. Lo svincolo della cauzione è subordinato all'integrale adempimento di quanto indicato al comma 1, ad eccezione dei procedimenti da concludere ai sensi della lettera d). In ogni caso la cauzione si intende prestata sino alla effettiva data dello svincolo.
 - 4. Lo svincolo può essere disposto esclusivamente dal Responsabile del servizio comunale competente con apposito provvedimento ovvero annotazione in calce al titolo fideiussorio.

Art. 21 - Controversie

- 1. Qualunque controversia dovesse sorgere fra le parti contraenti, sia durante il contratto che dopo la sua scadenza, sarà demandata al giudizio dell'Autorità Giudiziaria competente per il Comune di Torgiano.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle disposizioni normative di cui all'art. 2 disciplinanti i tributi oggetto di concessione, nonché al Codice Civile ed alla normativa generale in materia di esternalizzazione di servizi pubblici.

INCASSI 2017

Periodo	Causale riscossione	Base	Sanzioni	Interessi	Arrotondamento	Totale
dal 01/01/2017	Affissioni CCP	276,00				276,00
al 31/03/2017	Temporanea CCP	5,00				5,00
	<i>Totale</i>	<i>281,00</i>				281,00
	Permanente 2017	19.827,95	43,10	0,19	6,10	19.877,34
	TOTALE I° TRIM 2017					20.158,34
Periodo	Causale riscossione	Base	Sanzioni	Interessi	Arrotondamento	Totale
dal 01/04/2017	Affissioni CCP	741,00				741,00
a 30/06/2017	Temporanea CCP	94,00				94,00
	<i>Totale</i>	<i>835,00</i>				<i>835,00</i>
	Permanente 2017	5.737,30	501,00	0,37	3,83	6.242,50
	TOTALE II° TRIM. 2017					7.077,50
Periodo	Causale riscossione	Base	Sanzioni	Interessi	Arrotondamento	Totale
dal 01/07/2017	Affissioni CCP	647,00				647,00
a 30/09/2017	Temporanea	7,90				7,90
	Temporanea CCP	7,00				7,00
	<i>Totale</i>	<i>661,90</i>				<i>661,90</i>
	Permanente 2017	1.019,10	64,00	0,05	0,85	1.084,00
	TOTALE III° TRIM 2017					1.745,90
Periodo	Causale riscossione	Base	Sanzioni	Interessi	Arrotondamento	Totale
dal 01/10/2017	Affissioni CCP	285,00				285,00
a 30/12/2017	Temporanea CCP	3,00				3,00
	<i>Totale</i>	<i>288,00</i>				<i>288,00</i>
	Permanente 2017	545,00	11,00	0,01	-0,01	556,00
	TOTALE IV° TRIM 2017					844,00

NOTE:

- Il totale degli incassi non comprende i diritti di urgenza
- A causa di interruzioni del servizio da parte dei pregressi Concessionari, i dati degli anni precedenti non sono attendibili e significativi e, pertanto, non vengono forniti

STIMA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE

	Incasso base	Sanzioni	Totale
Incasso Gennaio-marzo 2017	20.108,95	43,10	20.152,05
Incasso aprile-giugno 2017	6.572,30	501,00	7.073,30
Incasso luglio-settembre-marzo 2017	1.681,00	64,00	1.745,00
Incasso ottobre-dicembre 2017	833,00	11,00	844,00
Totale	29.195,25	619,10	29.814,35
N 5 anni + 6 mesi proroga tecnica	160.573,80	3.405,45	163.979,25
% Aggio massimo	35	40	
Valore Aggio max	56.200,80	1.362,20	57.563,00
Valore aggio max 35% (netto IVA)			56.200,80
Recupero evasione 40% (stima)			1.362,20
Valore presunto concessione			163.979,25

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00

